

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**INTERPELLANZA**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 101 del Regolamento interno  
a risposta orale in Aula

OGGETTO: Case ATC, la L.R. n. 6/2015 sia finalmente applicata.

Premesso che:

- la Legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 “Norme in materia di edilizia sociale” e s.m.i. ha come finalità “la promozione e il riconoscimento del diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali”.

Premesso altresì che:

- è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 15 del 16 aprile 2010 la Legge regionale del 13 aprile 2010, n. 6 su “Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”;
- la legge approvata disciplina gli interventi di autorecupero mediante una modifica della Legge regionale n. 3/2010, che detta le “Norme in materia di edilizia sociale”, con l'introduzione di uno specifico articolo che li regola;
- gli interventi di autorecupero possono essere effettuati da parte degli assegnatari, utilmente collocati in graduatoria o già residenti nell'alloggio, e la tipologia delle opere ammesse è quella che rientra nella casistica della “manutenzione ordinaria” di cui alla lettera a), comma 1, articolo 3 del DPR 380/2001;
- l'assegnatario dovrà produrre idonea documentazione per il riconoscimento dei costi sostenuti, con un massimo consentito che non dovrà superare i 7.000,00 euro comprensivi di oneri fiscali, i quali saranno rimborsati sia mediante detrazioni sul canone di locazione, sia attraverso la restituzione dell'importo anticipato fino ad un massimo del 50%.

Considerato che:

- la Legge regionale n. 6 del 13 aprile 2015 ha di fatto introdotto, nella legislazione regionale di riferimento, il tema dell'autorecupero sia per incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale, sia per rendere la graduatoria meno statica e sostenere chi da troppo tempo attende l'assegnazione di una casa che, per carenza di manutenzione, non risulta immediatamente assegnabile secondo le vigenti graduatorie ma destinabile qualora il soggetto assegnatario in graduatoria si impegni a realizzare direttamente alcuni limitati interventi che rendano l'alloggio prontamente disponibile.

Considerato, inoltre, che:

- l'approvazione del provvedimento ha preso spunto da un censimento del 2014 degli alloggi destinati all'edilizia sovvenzionata non assegnabili per carenza di manutenzione, svolto, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di quantificare il fabbisogno finanziario per il loro recupero;
- dai dati forniti dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC) e dai Comuni è risultato che in Piemonte gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione ammontavano, alla data della verifica, a circa 800 unità, di cui 300 nella provincia di Torino.

Rilevato che:

- da plurime segnalazioni parrebbe che la procedura di autorecupero (comma 5 dell'art. 22 bis) non sia concretamente applicata da ATC in favore degli inquilini già locatari di un alloggio;
- dalle segnalazioni pervenute a questo proposito, risulterebbe che un numero significativo di assegnatari abbia ormai da tempo presentato domanda (ai sensi dell'art. 22 bis della Legge regionale 3/2010) per l'eliminazione delle barriere architettoniche, rimanendo tuttavia ancora in attesa di risposta, nonostante abbiano inviato vari solleciti scritti e provato a contattare direttamente gli uffici preposti di ATC.

Risulta che:

- alcuni di loro abbiano chiesto supporto al SICET Piemonte (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), il quale, tra le altre iniziative intraprese per aiutare queste persone, ha scritto anche all'Assessore competente.

Tenuto conto del fatto che:

- consentire l'autorecupero significa riconoscere la capacità della persona assegnataria di gestire un bene pubblico, quale la casa popolare, al fine di migliorare l'accessibilità degli spazi e la qualità dell'abitare.

#### *INTERPELLA*

la Giunta regionale

per sapere:

1. se tutte le ATC del Piemonte abbiano recepito la normativa di cui in narrativa;
2. se tale normativa sia concretamente applicata, anche nei confronti di assegnatari di alloggi regolarmente occupati;
3. quante siano le domande pervenute e quali siano stati i loro esiti;
4. quanti assegnatari di alloggi ATC regolarmente occupati abbiano fino ad ora beneficiato della procedura di autorecupero e se ATC abbia stilato una graduatoria delle domande;
5. quanti alloggi, oggi sfitti, si possano assegnare ai sensi della Legge regionale citata sopra;
6. se questa Giunta intenda intervenire nei confronti di ATC affinché sia garantita ai cittadini la possibilità di beneficiare dell'autorecupero.